

**RISPOSTA ENEL**  
**AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 341/2023/R/GAS**  
**25 LUGLIO 2023**

**“AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO  
DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN TEMA DI GARANZIE”**

**OSSERVAZIONI GENERALI**

L'esigenza di riforma e di aggiornamento del Codice di Rete Tipo per la Distribuzione Gas (CRDG), già colta da codesta Autorità con la delibera 465/2017, è, nell'attuale contesto economico “delicato”, ancora più sentita da tutti gli operatori del settore che, al fine di poter correttamente pianificare i propri flussi di cassa avvertono sempre più la necessità di vedere disciplinate in modo ordinato e univoco modalità e tempi dei pagamenti delle fatture del vettoriamiento, oltre che un adeguato e uniforme sistema di gestione delle garanzie.

La pluralità dei Codici di Rete adottati dai circa 200 distributori presenti sul territorio nazionale, nonché la mancanza di uno standard dei documenti regolatori correlati alle fatture, rendono infatti assai complessa la gestione della fatturazione passiva da parte dei venditori che, talvolta in modo pure acrobatico, ricevendo attraverso diversi canali e nei molteplici formati dei documenti contabili, devono poi singolarmente riconciliarli con i consumi del proprio parco clienti per procedere ai relativi pagamenti nelle modalità e nei tempi di volta in volta stabiliti.

In tale contesto, Enel non può che confermare l'ampia condivisione agli obiettivi che codesta Autorità si pone con il presente documento per la consultazione, ciò anche in considerazione della futura revisione del c.d. Albo Venditori Gas prevista nel c.d. DDL concorrenza 2022 che, al pari di quanto fatto sull'Elenco Venditori Elettrico, non potrà che basare le proprie logiche e i propri meccanismi di permanenza ed esclusione sulle discipline regolatorie in vigore e non certo sulle singole prassi adottate dai distributori.

Pertanto, anche alla luce della necessità indotta dal predetto istituendo Albo Gas di uniformare i diversi modus operandi, Enel individua in tre le principali linee di intervento che codesta Autorità dovrà adottare per addivenire ad un consolidato Codice della Distribuzione Gas, ricalcando peraltro quanto già adottato per il Codice del Trasporto Elettrico (CTTE).

**ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI**

Come già avuto modo di sottolineare, la standardizzazione delle fatture del vettoriamiento è una condizione imprescindibile per poter proseguire con la restante disciplina relativa ai pagamenti ed alla gestione delle garanzie.

Ciò con il precipuo scopo di fornire al venditore gli strumenti indispensabili per poter procedere con i pagamenti in modo regolare, puntuale e semplice.

Si tratta, in altri termini, di una combinazione causa-effetto che non può innaturalmente essere invertita prevedendo la disciplina degli inadempimenti senza aver prima fornito chiare e uniformi indicazioni di cosa e come pagare.

Peraltro, codesta Autorità ha già correttamente riconosciuto la correlazione fra i due interventi avviando parallelamente a questa consultazione un Tavolo di lavoro proprio sullo standard dei documenti regolatori correlati alle fatture.

A tale scopo proponiamo pertanto che le disposizioni consultate nel presente documento, entrino in vigore solo successivamente all'adozione dello standard delle fatture del vettoriamiento ed in particolare dopo almeno 6 mesi di effettivo esercizio dello stesso.

Tale *consecutio temporum*, oltre a garantire un procedere ordinato, consentirebbe anche ai distributori di dimensioni minori di ottimizzare le implementazioni e di risolvere le eventuali tipiche anomalie di primo esercizio che, come noto, necessitano di un periodo di concreto utilizzo per essere individuate e risolte.

## REGOLARITA' NEI PAGAMENTI

Il documento per la consultazione, sulla scorta di quanto fatto anche per il CTTE, introduce il concetto di regolarità di pagamenti come fattore abilitante per il ricorso alle garanzie c.d. reputazionali.

Proprio il parallelismo con il Codice Elettrico impone però una riflessione in più sulle flessibilità da introdurre nel Codice Gas in merito alle regole da prevedere per etichettare un venditore come "buono o cattivo pagatore".

Gli orientamenti prospettati infatti non declinano nel dettaglio quando il venditore possa incorrere in un ritardo di pagamento, ma si limitano esclusivamente a ribadire che *"[...] l'Autorità ritiene, come misura cautelativa, che possano accedere e mantenere tali forme di garanzie (n.d.r. Rating e PCG) solamente gli utenti che abbiano saldato tutte le fatture relative ai 6 mesi precedenti [...]".*

Il tenore letterale di questo orientamento potrebbe indurre erroneamente a pensare che sia bastevole l'aver mancato il pagamento di una sola fattura, anche solo con un giorno di ritardo e anche solo per un importo assai esiguo per perdere i benefici dedicati al venditore regolare nei pagamenti. Ma tale formulazione non può che essere un *misunderstanding*: non si capirebbe infatti come mai non sia stata prevista una benché minima flessibilità nella gestione della regolarità dei pagamenti quando è invece oramai consolidata nel paritetico CTTE e quando peraltro la granularità della distribuzione tipica della *commodity* in esame è oggettivamente maggiore e sembra imporre forse una maggiore flessibilità negli obblighi di pagamento.

Riteniamo pertanto necessario prevedere nell'ambito delle verifiche di puntualità nei pagamenti che non siano considerati quali episodi di ritardo:

- (i) le situazioni in cui il ritardo ha avuto luogo per cause non imputabili all'utente;
- (ii) i ritardi connessi a importi dei quali l'utente abbia contestato la correttezza, senza che l'impresa distributrice abbia provveduto a fornire una risposta motivata entro tempi prestabiliti;
- (iii) i ritardi relativi a importi di piccola entità (inteso sia come importi che come giorni di ritardo);
- (iv) i primi due episodi di ritardo nel semestre di osservazione.

Inoltre, sempre nell'ambito dei pagamenti, evidenziamo che il DCO ha rivisto e messo in consultazione solo l'iter di inadempimento relativo al mancato adeguamento delle garanzie, senza invece fare cenno alcuno all'iter da praticare in caso di inadempimento nei pagamenti. Immaginando che si tratti di un tema che codesta Autorità andrà a disciplinare in un secondo momento, non ravvediamo motivi particolari per non uniformare sin da subito tutta la disciplina sul tema, dettagliando quindi tutti gli step di diffida, escussione garanzie, richiesta di reintegro che il distributore deve eseguire prima di procedere alla risoluzione del contratto di distribuzione, in modo da evitare implementazioni a singhiozzo su ogni singolo argomento.

## SEMPLIFICAZIONE GESTIONE GARANZIE

Il sistema di gestione delle garanzie prospettato nel DCO tiene in considerazione le peculiarità della *commodity* gas, ovvero prevede che le garanzie debbano sostanzialmente essere riviste a conclusione di ogni c.d. semestre termico.

In particolare, il sistema proposto prevede che le garanzie invernali prendano a riferimento esclusivamente i mesi di dicembre, gennaio e febbraio mentre quelle estive corrispondano alla metà di quelle invernali.

Enel comprende la *ratio* alla base di tale orientamento ma ritiene che il suddetto meccanismo possa risultare un po' macchinoso rispetto all'obiettivo preposto e possa non rispondere completamente all'esigenza di fornire garanzie che siano sempre ugualmente proporzionate rispetto ai consumi stagionali: ad esempio, il dimensionamento del periodo estivo richiesto è eccessivo rispetto agli effettivi consumi gas che, invero, in estate corrispondono orientativamente ad 1/3 rispetto ai mesi più freddi, arrivando anche ad un 1/5 se si considera il mese estivo più caldo.

Proponiamo pertanto una modulazione alternativa delle garanzie che da un lato continui a tenere in considerazione la necessità di maggiore copertura in inverno, rispetto al periodo estivo, ma dall'altro provi a semplificare i meccanismi di adeguamento.

Si tratterebbe in sintesi di quantificare le garanzie prima del semestre termico sulla base dei consumi di tutto il successivo semestre di riferimento per poi riproporzionarli sul singolo mese e quindi riportare tale valore sui 3 mesi di copertura richiesta.

In pratica, nella seconda metà di settembre e nella seconda metà di marzo, il distributore osserverebbe tutti i consumi (storici o stimati dei PDR nella propria titolarità) del periodo rispettivamente da ottobre a marzo o da aprile a settembre, dividerebbe l'ammontare ottenuto per 6 (ovvero per i mesi osservati) e moltiplicherebbe per 3 (i mesi da coprire con la garanzia). Ciò, quindi, consentirebbe di cogliere tutti i picchi di consumo che ormai si registrano anche al di fuori dei tre mesi storicamente più freddi dell'anno a causa (ahinoi) del cambiamento climatico (basti pensare che lo scorso aprile, ma sembra essere oramai un *trend* attuale, in Italia si sono registrate nevicate e un calo vertiginoso della temperatura) e consentirebbe di tarare il più possibile le garanzie secondo i reali consumi anche in estate.

## OSSERVAZIONI AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

*Q1. Si condivide che la prestazione della garanzia sia inclusa tra i requisiti per l'accesso alla rete?*

*Q2. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la verifica periodica di adeguatezza delle garanzie e per il successivo eventuale adeguamento?*

*Q3. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la sostituzione della garanzia nel caso di perdita del diritto a ricorrere alle garanzie del rating e della parent company guarantee?*

*Q4. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche e le modalità di gestione di inadempimento nella gestione delle garanzie?*

Condividiamo l'allungamento delle tempistiche per poter adeguare le garanzie. I dieci giorni oggi previsti risultano infatti stringenti rispetto alle tempistiche solitamente utilizzate per il rilascio delle garanzie da parte degli istituti bancari e assicurativi.

Si condivide inoltre l'iter di inadempimento previsto che, oltre a ricalcare quanto previsto sul CTTE, garantisce al venditore di avere un preavviso certo prima di incorrere nella risoluzione contrattuale. D'altro canto, vale la pena sottolineare che l'invio della diffida ad adempiere non è solo un istituto civilistico atto a garantire adeguate tutele al contraente, ma funziona soprattutto come *moral suasion* ed è spesso un elemento deterrente che spinge anche i contraenti più indolenti a saldare le proprie obbligazioni. Viceversa, applicando – come oggi – direttamente la clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento sulle garanzie, si correrebbe il rischio di risolvere alcuni venditori anche in caso di meri problemi tecnici di comunicazione, che non hanno consentito l'invio o la lettura della comunicazione di adeguamento delle garanzie.

*Q5. Si condivide l'estensione del requisito del rating a tutti i rating emessi dalle agenzie registrate o certificate dall'ESMA, a fronte dell'introduzione di un requisito di adempimento nei pagamenti?*

*Q6. Si condivide l'eliminazione della clausola secondo cui la parent company guarantee era riservata alle sole società unipersonale?*

Si condivide.

*Q7. Rispetto alla condizione di accesso e mantenimento delle garanzie c.d. "reputazionali", ovvero "rating creditizio" e "parent company guarantee", si ritiene sufficiente prevedere che l'utente debba aver saldato nei giusti tempi tutte le fatture o si ritiene opportuno definire una condizione più stringente del requisito di regolarità dei pagamenti di ogni utente? In quest'ultimo caso, per la valutazione della regolarità dell'utente l'eventuale ritardo nel pagamento deve essere commisurato all'importo da saldare?*

Come detto in premessa, riteniamo necessario che il concetto di regolarità di pagamenti, al di là del suo utilizzo per l'accesso al *Rating* o alla PCG, ma soprattutto in relazione al suddetto Albo dei Venditori Gas, sia definito prevedendo delle opportune flessibilità per i venditori.

In particolare, ribadiamo che dovrebbe essere considerata ai fini della verifica in oggetto la sussistenza di oltre due ritardi di pagamento nel semestre di osservazione, in funzione dell'importo da saldare e dell'entità del ritardo stesso. Inoltre, si dovrebbero escludere i ritardi:

a. dovuti a cause non imputabili all'utente;

b. connessi a importi dei quali l'utente ne abbia, entro 15 giorni solari dalla data di emissione della fattura, contestato la correttezza, senza che l'impresa distributrice abbia provveduto a fornire una risposta motivata entro 10 giorni solari dalla ricezione della contestazione.

*Q8. Si ritiene opportuno introdurre una garanzia di secondo ordine, di tipo mutualistico, per gli utenti che accedono a garanzia c.d. "reputazionali" che dovrà essere finanziata dai soli utenti che accedono a tale forma di garanzia?*

*Q9. Si ritengono correttamente individuate le modalità di determinazione della garanzia?*

*Q10. Si condivide la possibilità di riduzione della garanzia nei mesi in cui l'esposizione dell'impresa di distribuzione è minore?*

*Q11. Si ritiene preferibile per il dimensionamento delle garanzie prendere a riferimento un aggregato del fatturato mensile diverso rispetto a quello illustrato?*

Rimandiamo a quanto espresso in premessa.

*Q12. Si condivide l'orientamento per cui all'utente in possesso di idoneo giudizio di rating possano essere richieste garanzie finanziaria in caso di incremento rilevante dei punti serviti dall'utente?*

Condividiamo il principio secondo cui in qualsiasi momento, a fronte di un incremento rilevante dei punti serviti dall'Utente debba essere corrisposta una garanzia integrativa; tuttavia, riteniamo che tale misura possa essere prevista non solo per venditori che prestano un giudizio di *Rating* come forma di garanzia, ma anche in caso di venditori con garanzie "reali".

Inoltre, riteniamo che la quota di aumento rilevante del numero di punti di prelievo serviti dall'utente che comporta un aumento significativo dell'esposizione dell'impresa distributrice possa essere definita a scaglioni, in funzione del fatturato dell'utente su quella rete di distribuzione. Ciò al fine di evitare che gli adeguamenti di garanzia siano richiesti troppo frequentemente e che quindi gli oneri operativo-amministrativi conseguenti siano eccessivi rispetto allo scopo intrinseco alla disposizione. Ad esempio, nell'ambito di una piccola rete di distribuzione gas, i controlli e le richieste di adeguamento potrebbero scattare anche a seguito dell'acquisizione di pochissimi nuovi punti di fornitura da parte del venditore.

*Q13. Si ritiene correttamente individuato il periodo di 6 mesi come tempo entro cui l'Agenzia di rating possa intervenire rivedendo eventualmente il giudizio?*

*Q14. Si condivide l'orientamento di ritenere ammissibili le fidejussioni assicurative solo se emesse da istituti dotati di idoneo giudizio di rating?*

Si condivide.

*Q15. Si ritengono correttamente individuati i termini di pagamento correlati alla messa a disposizione dei dati di misura?*

In generale condividiamo l'orientamento proposto. In alternativa e in ottica di una maggiore semplificazione proponiamo la definizione di un termine fisso per il pagamento delle fatture, mantenendo comunque il dovuto legame con la messa a disposizione dei dati di misura e con l'emissione delle fatture.

In tal senso, si propone di fissare sempre il termine di pagamento all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo all'emissione (m+1).